



Statuti

Sezione Samaritani

Chiasso

I. Disposizioni generali **Articolo 1**

Nome e sede Con il nome "**Sezione samaritani Chiasso**" esiste un'associazione ai sensi degli art. 60 e seg. del CC, con sede a Chiasso. L'associazione è stata costituita l'11 novembre 1944.

Articolo 2

Scopo La sezione ha per scopo la promozione del movimento samaritano e lo svolgimento di compiti umanitari conformemente all'ideale della Croce Rossa. Essa riconosce i principi della Croce Rossa, come definiti nello statuto della Croce Rossa internazionale e della Mezzaluna Rossa del 1986. Tali principi sono: umanità, imparzialità, indipendenza, spontaneità, unità, universalità. La sezione svolge le attività assegnate alle sezioni samaritane dal modello direttore della Federazione svizzera dei samaritani e inoltre può intraprendere tutto ciò che risulti utile per conseguire lo scopo della sezione stessa. Salvo convenzioni particolari o situazioni di grave emergenza, limita la propria attività alla regione specifica del suo raggio d'azione.

Articolo 3

Associazione cantonale e FSS La sezione è affiliata all'associazione cantonale ASSTM (Associazione Sezione Samaritane Ticino e Moesano) e perciò fa parte della FSS (Federazione svizzera dei samaritani). Essa riconosce lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi competenti dell'associazione cantonale e della Federazione svizzera dei samaritani.

II. Soci **Articolo 4**

Soci La sezione è costituita dai soci attivi, onorari e sostenitori.

Articolo 5

Soci attivi Sono ammesse come soci attivi le persone fisiche che partecipano al conseguimento dello scopo della sezione mediante la loro collaborazione personale.

Articolo 6

Soci onorari Possono essere nominate "soci onorari", su proposta del comitato, le persone fisiche che si sono particolarmente distinte nella sezione o nel movimento samaritano in generale. La nomina è di competenza dell'assemblea generale.

Articolo 7

Soci sostenitori Possono essere ammesse come soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che partecipano al conseguimento dello scopo della sezione mediante contributi finanziari.

III. Inizio e fine dell'affiliazione

Articolo 8

Affiliazione L'affiliazione inizia mediante la dichiarazione di adesione e la deliberazione di ammissione del comitato. Con l'affiliazione ogni socio riconosce lo statuto e le deliberazioni degli organi competenti, vincolanti per la categoria di soci interessata.

Articolo 9

Dimissione, esclusione L'affiliazione si estingue in seguito a dimissioni, esclusione o morte, rispettivamente scioglimento della persona giuridica. Le dimissioni devono essere comunicate al comitato per iscritto. Il membro uscente è tenuto a pagare la tassa sociale per l'anno in corso. I soci che danneggiano la sezione o il cui comportamento lede notevolmente gli interessi della sezione devono essere ammoniti dal comitato. Se l'ammonimento non ha alcun effetto, il comitato può ordinare l'esclusione, comunicandola immediatamente per iscritto al socio escluso. I soci esclusi possono presentare ricorso alla successiva assemblea generale; la deliberazione di quest'ultima è definitiva. L'estinzione dell'affiliazione comporta la perdita di tutti i diritti di socio.

IV. Diritti e obblighi dei soci

Articolo 10

Soci attivi I soci attivi sono tenuti:

- a partecipare attivamente alle attività della sezione, tutelare nel migliore dei modi gli interessi della sezione e sostenerne l'impegno;
- a prestare gratuitamente i primi soccorsi a feriti e ammalati, senza distinzioni e aiuto fisico e morale agli ammalati e persone bisognose;
- a pagare la tassa sociale fissata dall'assemblea generale.

Si auspica la partecipazione ad almeno 4 lezioni annuali di formazione e aggiornamento.

I soci attivi hanno diritto di voto e di presentare proposte nell'assemblea generale.

Articolo 11

Soci sostenitori I soci sostenitori sono tenuti a pagare al minimo la tassa annuale fissata dall'assemblea generale. Hanno il diritto di partecipare all'assemblea generale della sezione con voto consultivo.

Articolo 12

Soci onorari Hanno diritto di voto e di presentare proposte nell'assemblea generale.

V. Organi Articolo 13

Organi Gli organi della sezione sono:

1. L'assemblea generale
2. Il comitato
3. La commissione tecnica
4. I revisori

Articolo 14

Assemblea generale Effettivo L'assemblea generale è l'organo supremo della sezione. E' composta dai soci attivi e dai soci onorari. I soci sostenitori possono partecipare all'assemblea generale con voto consultivo.

Articolo 15

Assemblea generale Spetta all'assemblea generale trattare gli affari seguenti:
Affari

Affari annuali ordinari:

1. Nomina degli scrutatori ed eventualmente di un presidente del giorno
2. Approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale
3. Approvazione dei rapporti annuali
 - a) del presidente
 - b) del capo della commissione tecnica
4. Approvazione dei conti annuali della sezione conformemente al rapporto e alla proposta dei revisori dei conti
5. Approvazione dei programmi annuali della sezione
6. Fissazione delle tasse sociali annue
7. Approvazione dei preventivi della sezione
8. Elezioni
 - a) del presidente
 - b) del capo della commissione tecnica
 - c) degli altri membri del comitato
 - d) dei monitori samaritani
 - e) dei revisori

come pure, quando vi siano le relative proposte:

- Deliberazione sulle proposte del comitato e dei soci
- Nomina dei soci onorari
- Modifica dello statuto
- Deliberazione sul ricorso presentato da un membro contro la decisione di esclusione presa dal comitato
- Scioglimento della sezione

Articolo 16

Assemblea generale L'assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno, nel corso
Termine, proposte del primo trimestre. La data dell'assemblea deve essere
Assemblea generale comunicata ai soci con almeno sei settimane di anticipo. Le
straordinaria proposte dei soci devono essere presentate per iscritto al comitato al più tardi quattro settimane prima dell'assemblea. Su deliberazione del comitato o richiesta scritta (con indicazione dell'ordine del giorno) di almeno un quinto dei soci con diritto di voto si deve convocare entro otto settimane un'assemblea generale straordinaria. La convocazione per l'assemblea generale, con indicazione dell'ordine del giorno, deve essere inviata per iscritto almeno 14 giorni prima dell'assemblea.

Articolo 17

Assemblea generale L'assemblea generale viene diretta dal presidente della sezione
Direzione o da un presidente del giorno designato dal comitato stesso.
Verbale Tutte le deliberazioni devono essere messe a verbale.

Articolo 18

Assemblea generale Per le votazioni decide la maggioranza relativa dei voti espressi
Votazioni, elezioni (con riserva degli artt. 24 e 25). A parità di voti decide il voto del presidente. Nel caso delle elezioni nel primo scrutinio decide la maggioranza assoluta, nel secondo scrutinio la maggioranza relativa dei voti espressi. Di regola le votazioni e le elezioni avvengono a scrutinio palese. Su richiesta di almeno un quinto degli aventi diritti di voto presenti avvengono a scrutinio segreto.

Articolo 19

Comitato Il comitato è composto dal presidente, dal capo della
Effettivo, durata di carica commissione tecnica e da altri 5 membri. Fatta eccezione per le due cariche summenzionate, si organizza da solo. La carica di tutti i membri di comitato dura 4 anni, la rieleggibilità è illimitata.

Articolo 20

Comitato, competenze Il comitato è responsabile dell'adempimento dei compiti statutari e dispone a questo riguardo di tutte le competenze che non sono riservate all'assemblea generale. Il comitato rappresenta la sezione di fronte a terzi. Il diritto di firma collettiva a due, vincolante per la sezione, spetta al presidente o al vicepresidente, insieme con un altro membro di comitato. Il comitato ha la competenza di deliberare sulle spese non previste nel preventivo fino a un importo pari al 10% del patrimonio della sezione.

Articolo 21

Comitato Il comitato si riunisce dietro convocazione del presidente, ogni
Gestione volta che gli affari lo richiedono. **5** membri del comitato possono richiedere per iscritto la convocazione di una riunione, che deve aver luogo entro il termine di un mese. Le riunioni del comitato sono dirette dal presidente o dal vicepresidente. Il comitato è regolarmente costituito se è presente la maggioranza dei suoi membri, fra i quali il presidente o il vicepresidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri presenti. Anche il presidente esprime il suo voto. A parità di voti decide il voto del presidente.

Articolo 22

Commissione tecnica La commissione tecnica è composta dai monitori samaritani, dal presidente, dal medico della sezione e dall'intendente del materiale. Compiti della commissione tecnica sono la pianificazione e l'attuazione di tutte le attività utili al conseguimento dello scopo della sezione e la gestione del magazzino del materiale. In questo campo la commissione prepara le deliberazioni del comitato, rispettivamente dell'assemblea generale, presenta proposte al comitato e ne esegue le deliberazioni. Il comitato può concederle una competenza decisionale nel suo campo specialistico. La commissione tecnica ha un capo, che fa parte del comitato. Per le modalità di lavoro della commissione tecnica si applicano per analogia le disposizioni dell'art. 21.

Articolo 23

Revisori L'assemblea generale nomina 3 revisori. A loro spetta la verifica dei conti della sezione. I revisori devono presentare all'assemblea generale una relazione scritta sul risultato della loro verifica con relativa proposta. La loro carica dura 3 anni, di cui il primo anno in funzione di sostituto. Ogni anno deve essere sostituito un revisore.

VI. Disposizioni finali Articolo 24

Revisione degli statuti Per la modifica del presente statuto occorre la deliberazione di un'assemblea generale presa con una maggioranza di due terzi dei voti espressi.

Articolo 25

Scioglimento Per lo scioglimento della sezione occorre la relativa proposta del comitato o della metà dei soci con diritto di voto. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente nel corso di un'assemblea generale straordinaria convocata appositamente allo scopo. Per la deliberazione di scioglimento occorre una maggioranza di quattro quinti dei voti espressi. In caso di scioglimento, l'assemblea generale decide l'utilizzo del patrimonio della sezione conformemente allo scopo sociale di quest'ultima.

Articolo 26

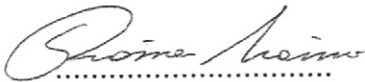
Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale del 15 marzo 2005.

Disposizioni transitorie

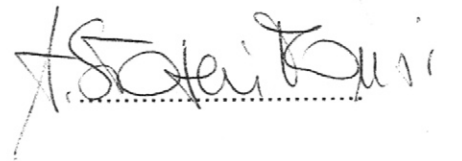
Con riserva dell'approvazione dell'associazione cantonale entra in vigore il 1. gennaio 2005 e sostituisce lo statuto precedente del 24 luglio 1997.

per la **Sezione samaritani Chiasso**

il/la presidente



il/la segretario/a



Il presente statuto è stato approvato dall'Associazione cantonale ASSTM (Associazione Sezione Samaritane Ticino e Moesano)

per l' **ASSTM**

il presidente



Luciano Savazzi

la segretaria



Daniela Valli

Capolago, 20 aprile 2005